



CIRCOLARE N. 13/2017

Reggio nell'Emilia, lì 31 agosto 2017

Ai Signori ed alle Società in indirizzo**Avvocati e
Dottori Commercialisti
Associati****OGGETTO:** Comunicazione dei dati delle fatture dei primi due trimestri 2017
("spesometro")**Proroga scadenza (in arrivo) al 2 ottobre 2017**

Come noto, l'art. 21, D.L. n. 78/2010, prevede l'**obbligo per i soggetti IVA**, compresi i <rappresentanti fiscali> e le <stabili organizzazioni> di soggetti non residenti, di **inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati delle fatture emesse / ricevute / bollette doganali e delle relative <note di variazione>**, a prescindere dal relativo importo. In particolare la Comunicazione va effettuata:

- **in forma analitica**, con l'indicazione dei seguenti elementi:
 - dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni (codice Paese, partita IVA / codice fiscale, denominazione / nome e cognome, sede);
 - data e numero della fattura;
 - base imponibile / aliquota applicata / imposta;
 - tipologia dell'operazione;
- **entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.**

Per il 2017 il nuovo adempimento ha **cadenza semestrale** e quindi riguarda:

- il **primo semestre**, da inviare (con proroga in arrivo) **entro il 2.10.2017** (il 30.9 cade di sabato);
- il **secondo semestre**, da inviare **entro il 28.2.2018**.

Si rammenta altresì che:

- il nuovo adempimento sostituisce l'invio del c.d. <spesometro> annuale, in vigore fino al 2016;
- con l'introduzione del nuovo adempimento è venuto meno l'obbligo di presentare la comunicazione dei dati relativi ai contratti di *leasing* / locazione / noleggio, la comunicazione degli acquisti di beni da San Marino, nonché la Comunicazione "*black list*";
- l'invio della Comunicazione in esame è analogo, nella sostanza, all'invio **opzionale** dei dati delle fatture emesse / ricevute di cui al D. Lgs. n. 127/2015. Conseguentemente, l'Agenzia delle Entrate nella Circolare 7.2.2017, n. 1/E ha specificato che i chiarimenti forniti con riferimento all'invio **opzionale** dei dati delle fatture emesse / ricevute "*valgono anche per assolvere l'obbligo di comunicazione dei dati fattura stabilito dal novellato art. 21 del decreto-legge n. 78/2010*", ossia per il nuovo "*spesometro*".

Carlo Baldi
Francesca Baldi **
Bruno Bartoli
Matteo Bedogna
Simone Caprari
Fausto Carboni
Sergio Carboni
Luca Carra
Claudia Catellani
Gianluca Chiusa
Saimon Conconi
Guido Garetini **
Andrea Magnanini
Guido Prati
Luca Rinaldi
Luigi Spadaccini
Sabrina Tamburini *
Elena Viappiani**Collaboratori**Giovanni Bevivino
Cristina Corradini
Anna Freschi *
Sara Mandelli *
Elisa Martinelli
Giulia Pergreffi
Nadia Pinelli *
Niccolò Reggi
Alessia Travaglini

* Avvocati

**Avvocati patrocinanti
in Cassazione**REGGIO EMILIA**Via G. Gutenberg, 3
42124 - Reggio Emilia, Italy
P.IVA - C.F. 00734370356
baldiandpartners.it**LEGAL**legal@baldiandpartners.it
PEC legalebaldi@registerpec.it
Tel +39.0522.232322
Fax +39.0522.922837**TAX**tax@baldiandpartners.it
PEC baldipartnerspec@legalmail.it
Tel +39.0522.271220
Fax +39.0522.271432**MILANO**Via S. Damiano, 9
20122 - Milano, Italy
Tel +39.02.58318214
Fax +39.02.58310893



Con la presente riepiloghiamo gli aspetti salienti dell'adempimento in esame, considerando, oltre ai provvedimenti attuativi, i chiarimenti forniti nel corso del tempo dall'Agenzia delle Entrate.

ESONERO DALL'ADEMPIMENTO

La normativa di riferimento prevede l'**esonero** dal nuovo "*spesometro*":

- per i **produttori agricoli in regime di esonero** ex art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972, **situati nelle zone montane** di cui all'art. 9, D.P.R. n. 601/1973, a meno che l'agricoltore abbia optato per l'applicazione ordinaria dell'IVA;
- per le **Amministrazioni pubbliche**, considerato l'obbligo di **fattura elettronica tramite il "Sdl"**;
- per i contribuenti **forfetari / minimi**, considerato che gli stessi non addebitano / detraggono l'IVA, non liquidano / versano l'imposta, non sono tenuti ad annotare le fatture e non presentano la dichiarazione IVA annuale. Si ritiene che tale esonero, previsto per **"tutte le fatture"**, comprenda anche le fatture relative ad operazioni con *<reverse charge>*, per le quali il minimo / forfetario è tenuto a versare l'IVA entro il 16 del mese successivo all'operazione.

DATI DA INVIARE

I dati sopra citati, che devono essere inviati sono quelli relativi alle:

- **fatture emesse nel periodo "di competenza", indipendentemente dalla loro annotazione.** Sono quindi da comprendere anche le fatture annotate nel registro dei corrispettivi;
- **fatture / bollette doganali ricevute, annotate nel registro IVA** degli acquisti nel periodo "di competenza", comprese quelle ricevute da contribuenti minimi / forfetari;
- **<note di variazione>** delle predette fatture.

Non è necessario **"comunicare i dati contenuti in altri documenti"**. Così, ad esempio, non vanno comunicati i dati delle schede carburante e neppure quelli relativi ad operazioni certificate con scontrino / ricevuta fiscale.

In merito si precisa che:

- l'utilizzo del documento *<riepilogativo>*, ex art. 6, D.P.R. n. 695/1996 non esonera il contribuente dall'invio dei dati di ogni singola fattura ivi compresa;
- la comunicazione dei dati va predisposta "per competenza" rispetto al periodo di riferimento. Pertanto:
 - per le fatture emesse rileva la **data di emissione**. Così, ad esempio, la comunicazione riferita al primo semestre 2017 dovrà contenere i dati delle fatture emesse dall'1.1 al 30.6.2017;
 - per le fatture ricevute va fatto riferimento alla **data di registrazione** del documento.

Fanno eccezione gli autotrasportatori che si avvalgono della facoltà di differire la registrazione delle fatture emesse al trimestre successivo, per i quali rileva la data di



annotazione nel registro IVA anche per le fatture emesse. In tali casi il sistema segnalerà l'incompatibilità della data di emissione con il periodo, ma la stessa non avrà alcuna rilevanza;

- *i dati oggetto di comunicazione* sono specificati più sotto;
- in caso di fatture cointestate, fattispecie che l'Agenzia ritiene plausibile soltanto con riferimento ad acquirenti / committenti **privati**, vanno riportati i dati "**Identificativi fiscali**" di uno solo dei soggetti intestatari;
- non è necessario inviare i dati relativi alle fatture elettroniche transitate per il <SdI>. Tuttavia, se risulta più agevole, le stesse **possono** essere ricomprese nel flusso di dati da inviare.

<STABILE ORGANIZZAZIONE> / <RAPPRESENTANTE FISCALE>

I campi riservati all'individuazione della <stabile organizzazione> e del <rappresentante fiscale> devono essere compilati **esclusivamente se i relativi dati sono riportati in fattura**. In particolare:

- in presenza di <**stabile organizzazione**>, devono essere riportati soltanto **indirizzo / CAP / Comune / Nazione**;
- in presenza di <**rappresentante fiscale**>, è obbligatorio indicare soltanto <**IdPaese**> e <**IdCodice**>.

La compilazione dei restanti campi è in ogni caso facoltativa.

ANAGRAFICA FORNITORI - VARIAZIONI

Considerato che i dati anagrafici dei soggetti tra i quali sono state effettuate le operazioni da comunicare potrebbero subire **modifiche**, l'Agenzia prevede di riportare nei campi "**Altri dati identificativi**" (denominazione / nome, cognome, sede) l'informazione **più aggiornata** a disposizione. In merito a tali dati è stato inoltre precisato che:

- qualora non siano disponibili le informazioni relative alla sede della controparte, i relativi elementi informativi possono essere valorizzati con "**Dato assente**";
- per le fatture semplificate ex art. 21-*bis*, D.P.R. n. 633/1972, in assenza degli identificativi fiscali, è confermato l'obbligo di indicare il nome, cognome / denominazione.

NUMERO DEL DOCUMENTO

Come noto ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. b), D.P.R. n. 633/1972, ogni fattura va numerata progressivamente in modo da essere univocamente identificata. Ne consegue che:

- per le fatture emesse, nel campo "**Numero**" va riportato il numero attribuito al documento;
- per le fatture ricevute, non essendo previsto l'obbligo di riportare nel registro IVA degli acquisti il numero progressivo attribuito dal fornitore, in assenza dello stesso, è possibile riportare nel campo "**Numero**" il valore "**0**".



TIPO DOCUMENTO

Ad ogni tipologia di documento (fattura, <nota di credito / debito>, fattura semplificata, ecc.) è associato un codice.

Tipologia documento	Codice
Fattura	<i>TD01</i>
Nota di credito	<i>TD04</i>
Nota di debito	<i>TD05</i>
Fattura semplificata	<i>TD07</i>
Nota di credito semplificata	<i>TD08</i>
Fattura per acquisto <i>intraUE</i> beni	<i>TD10</i>
Fattura per acquisto <i>intraUE</i> servizi	<i>TD11</i>

Con particolare riferimento alla **fatture *intraUE***, l'Agenzia nella Risoluzione 5.7.2017, n. 87/E ha precisato che, in caso di fattura riferita sia alla cessione di beni, sia a prestazioni di servizi, per la compilazione del campo "*Tipo Documento*" va utilizzato un criterio di "prevalenza" basato sull'ammontare delle cessioni / prestazioni.

Così, ad esempio, se il valore della cessione di beni è maggiore rispetto a quello della prestazione, nel campo "*Tipo Documento*" va indicato "*TD10 - Fattura per acquisto intracomunitario beni*".

Qualora la comunicazione sia relativa ad una <nota di credito> di un acquisto *intraUE*, nel campo "*Tipo Documento*" va indicato "**TD04**".

NATURA DELL'OPERAZIONE

Le informazioni riferite alla "**Tipologia di operazione**" fanno riferimento alle informazioni che caratterizzano la fattura ai fini IVA. In particolare, in presenza di un'operazione senza indicazione dell'imposta va specificata la "**natura**" dell'operazione ai fini IVA, "*così come annotato in fattura e - usualmente - nei registri contabili, al fine di poter liquidare correttamente l'imposta*".

Fatture emesse

Per le fatture emesse, il campo "**Natura**" va compilato, in alternativa al campo "**Imposta**", nel caso in cui in fattura non sia stata applicata l'IVA, utilizzando i seguenti codici:



Tipologia operazione	Codice
Esclusa ex art. 15, DPR n. 633/72	N1
Non soggetta ad IVA	N2
Non imponibile (esportazione, cessione di beni intra UE)	N3
Operazione esente	N4
Regime del margine / IVA non esposta in fattura (regime speciale beni usati / editoria), comprese le fatture emesse da agenzie di viaggio ex art. 74-ter, DPR n. 633/72	N5
Inversione contabile / reverse charge	N6
Operazione soggetta a modalità speciali di determinazione / assolvimento dell'IVA: vendite a distanza, ex art. 41, comma 1, lett. b), D.L. n. 331/1993, se l'ammontare delle cessioni in altro Stato UE ha superato nell'anno precedente, o superi nell'anno in corso, euro 100.000 prestazioni di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici, ex art. 7-sexies, lett. f), g) ed art. 74-sexies, D.P.R. n. 633/1972, in caso di adesione al MOSS (*)	N7

(*) Se il contribuente, pur essendone esonerato, emette fattura con l'imposta dello Stato UE di residenza del consumatore finale, nei campi "Aliquota" e "Imposta" va riportato "0" e nel campo "Natura" il codice "N7".

Fatture ricevute

Per le fatture ricevute, il campo "**Natura**" può essere valorizzato con gli stessi codici sopra riportati per le fatture emesse.

Preme evidenziare che con riferimento alle operazioni soggette a <reverse charge> (la cui fattura senza IVA viene integrata e annotata dall'acquirente / committente, sia nel registro degli acquisti, sia in quello delle fatture emesse), l'Agenzia ha chiarito che:

- i dati vanno riportati una sola volta, tra le fatture ricevute;
- oltre ad indicare nel campo "**Natura**" il codice "**N6**", vanno valorizzati anche i campi "**Imposta**" e "**Aliquota**".

Casi particolari

Con riferimento agli specifici casi di seguito riportati, l'Agenzia ha indicato il codice da utilizzare:



Tipologia operazione	Codice
Fatture acquisto senza IVA ex art. 74 , DPR n. 633/72, se annotate nel registro degli acquisti.	N2
Fatture ricevute da contribuenti minimi / forfetari .	N2
Prestazioni di servizi senza IVA per mancanza del requisito della territorialità ex art. 7-ter, DPR n. 633/72.	N2
Esportazioni di beni a soggetto extra-UE	N3
Esportazione beni in regime del margine	N3
Cessioni / prestazioni a esportatori abituali con dichiarazione d'intento	N3
Cessioni di beni con introduzione in un deposito IVA	N3
Fatture di acquisti intraUE non imponibili / esenti ex art. 42, DL n. 331/93: • se l'operazione è non imponibile ; • se l'operazione è esente .	N3 N4
Operazioni con applicazione dello split payment	--- (*)

(*) Va indicata l'aliquota e l'imposta e nel campo "Esigibilità IVA" va indicato "S".

BOLLETTE DOGANALI

Nella citata Risoluzione n. 87/E, l'Agenzia ha precisato che:

- i campi "**Identificativo Paese**" e "**Identificativo Codice**" del cedente / prestatore sono obbligatori e non è possibile renderli facoltativi;
- nel caso in cui nel campo "**Identificativo Paese**" sia indicato uno Stato *extraUE*, il contenuto del campo "**Identificativo Codice**" non viene controllato;
- i dati del cedente / prestatore *extraUE*, compreso lo Stato sono "**valori da registrare**" nel registro IVA degli acquisti ex art. 25, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, e pertanto da comunicare.

Tuttavia, in considerazione della prassi di rilevare sui registri IVA acquisti, per le bolle doganali, "soltanto" l'Ufficio doganale, nei citati campi "**Identificativo Paese**" e "**Identificativo Codice**", "**solo con riferimento alle comunicazioni del periodo d'imposta 2017**" è consentito compilare:

- il campo "**IdPaese**" con "**00**";
- il campo "**IdCodice**" con una **sequenza di undici "9"**.

AUTOFATTURE

Nelle FAQ disponibili sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate è precisato che in caso di:

- **autofattura, per "regolarizzare" l'omessa / errata emissione della fattura da parte del cedente / prestatore**, i relativi dati vanno inseriti nella sezione delle fatture ricevute, non va indicata la "natura" e va riportata l'imposta come se si trattasse di un'ordinaria fattura d'acquisto;
- **autofattura per un acquisto di beni / servizi da un soggetto extraUE**, i relativi dati vanno inseriti nella sezione delle fatture ricevute, indicando **sia l'imposta, sia la <natura>** con il codice "**N6**".



OPERAZIONI STRAORDINARIE

Al verificarsi di operazioni straordinarie / trasformazioni sostanziali che comportano **l'estinzione del <dante causa>**, il **sogetto risultante** deve trasmettere **distinte comunicazioni** relativamente:

- ai dati delle sue fatture;
- ai dati delle fatture del soggetto <dante causa> estinto:
 - relativi al periodo nel quale ha avuto efficacia l'operazione straordinaria;
 - relative al periodo precedente l'operazione straordinaria se il dante causa non vi ha provveduto autonomamente essendo non ancora decorso il termine per l'adempimento.

MODALITA' DI INVIO

Come sopra accennato la trasmissione dei dati delle fatture in esame va effettuata in via telematica tramite un file in formato <xml/> che:

- può contenere i dati di una o più fatture, anche relative a più committenti / fornitori;
- deve essere sigillato elettronicamente / firmato elettronicamente tramite <CAAdES-BES>, <XAdES-BES>, ovvero Entratel (*Desktop* telematico), per garantire origine e integrità dello stesso;
- può essere trasmesso con una delle seguenti modalità:
 - *web service* <HTTPS>, con il quale è possibile trasmettere un *file* alla volta, previo accordo;
 - <SPCoop>, con il quale è possibile trasmettere un *file* alla volta, previo accordo;
 - <FTP>, con il quale è possibile trasmettere più *file*, previo accordo;
 - <WEB>, con il quale è possibile trasmettere un *file* alla volta.

REGIME SANZIONATORIO E RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il regime sanzionatorio, risultante dopo la revisione apportata in sede di conversione del D.L. n. 193/2016, è così sintetizzabile:

Violazione	Sanzione
Omesso / errato invio dei dati delle fatture	<ul style="list-style-type: none">• € 2 per fattura, con un massimo di € 1.000 per trimestre• € 1, entro il limite massimo di € 500, se l'invio / invio corretto è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza.

Non è applicabile il cumulo giuridico di cui all'art. 12, D. Lgs. n. 472/1997.



<RAVVEDIMENTO OPEROSO>

Nella recente Risoluzione 28.7.2017, n. 104/E, l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità di fruire del <ravvedimento operoso>, ex art. 13, D. Lgs. n. 472/1997, per regolarizzare l'omessa / errata comunicazione dei dati delle fatture in esame. A tal fine l'Agenzia propone il seguente esempio.

Esempio: Si ipotizzi l'errata comunicazione dei dati di 180 fatture relative al primo trimestre.

Qualora il contribuente si ravveda il 3.11.2017 deve nuovamente assolvere l'obbligo comunicativo completo e versare la sanzione ridotta.

Considerato che la sanzione "piena" risulta pari ad € 360 (2 x 180) la sanzione ridotta ammonta ad € 40 (360 x 1/9).

* * *

Per coloro che intendono avvalersi della collaborazione dello Studio per l'invio della <Comunicazione dei dati delle fatture>, seguirà apposita circolare con indicate modalità operative, tempi e costi.

* * *

A disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo i migliori saluti.

BALDI&PARTNERS
AVVOCATI E COMMERCIALISTI